

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza assicurativa volta a tenere indenne il patrimonio dell'Assicurato contro le conseguenze della responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato stesso ed al suo nucleo familiare per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti accidentali che si verifichino nell'ambito della vita privata e/o di relazione.



Che cosa è assicurato?

Il Contratto offre una garanzia Responsabilità Civile Terzi connessa ai rapporti di Conto Corrente denominati "Conto Tuo Famiglia" intrattenuti presso le Banche appartenenti al Gruppo Sella ed è concepito in funzione della distribuzione attraverso le filiali della Banca, mediante la sottoscrizione di appositi Moduli di Adesione.

Il contratto assicura la:

- ✓ Responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell'ambito della vita privata; è compresa in garanzia sia la responsabilità derivante all'Assicurato/Correntista ed ai suoi famigliari conviventi da fatto proprio, sia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui l'Assicurato/Correntista e i suoi famigliari devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico, etc.). La garanzia comprende anche la eventuale responsabilità civile che potesse derivare all'Assicurato/Correntista da fatto doloso del personale domestico;
- ✓ Responsabilità civile verso il personale domestico (anche occasionale) per danni fisici (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o servizio, comprese le somme che l'Assicurato/Correntista sia tenuto a pagare a seguito dell'eventuale rivalsa INAIL o INPS.

La copertura assicurativa di Responsabilità Civile, universalmente conosciuta come "Responsabilità Civile del Capo Famiglia", a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, assicura danni a terzi derivanti da:

- ✓ proprietà o conduzione in proprio dei locali adibiti a dimora abituale, compresi giardini, alberi ad alto fusto, recinzioni e strade private;
- ✓ intossicazione e/o avvelenamento causati da cibi o bevande;
- ✓ spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e di riscaldamento;
- ✓ lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia nella dimora abituale, sue dipendenze e aree di pertinenza.

Massimale Assicurato: il massimale garantito in ogni modulo di adesione è fissato in € 250.000,00.

Secondo rischio: se esiste altra assicurazione, i massimali di garanzia previsti dal presente contratto si intendono prestati in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto al massimale contemplato dall'altra assicurazione



Che cosa non è assicurato?

Si riportano di seguito alcune delle principali esclusioni di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- * derivanti dalla proprietà, uso e guida di qualsiasi mezzo di locomozione azionato da motore, natanti a vela o a remi aventi lunghezza fuori tutto superiore a 5 metri;
- * conseguenti a proprietà di beni immobili diversi da quelli di dimora abituale, comprese le abitazioni locate continuativamente a terzi;
- * inerenti allo svolgimento di attività professionali e quelli conseguenti ad inadempimenti contrattuali e fiscali;
- * derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità;
- * derivanti da rigurgiti di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni;
- * derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio, o insalubrità dei locali;
- * da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- * le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- * il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

I figli e i genitori dell'Assicurato – purché con lui non conviventi – sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento d'acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato; I minori in affidamento familiare.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

L'assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza e del massimale pattuito, è prestata con i seguenti limiti di risarcimento e franchigie:

- ! Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici: € 150.000,00 per persona;
- ! danni da spargimento d'acqua: franchigia € 250,00 per sinistro;
- ! danni da interruzione o sospensione di attività: franchigia € 250,00 per sinistro;
- ! danni provocati da animali domestici, da cortile e da sella, compresi cani da caccia purché non impegnati in attività venatoria: franchigia € 250,00 per sinistro;
- ! danni da inquinamento accidentale spese di bonifica:

Cointestazioni del conto corrente "Conto Tuo Famiglia": qualora il conto corrente sia intestato a più persone, il soggetto assicurato è automaticamente individuato nel primo intestatario del contratto medesimo.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.

franchigia € 250,00 per sinistro;
! uso o abuso di internet o sistemi similari: franchigia € 250,00 per sinistro, con il limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel mondo intero.
- ✓ Qualora l'Assicurato/Correntista trasferisca la residenza all'estero, la garanzia cessa automaticamente alla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data di trasferimento.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei tuoi confronti per i danni pagati a terzi danneggiati.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale e l'importo da corrispondere è pari ad € 55,00 (comprese le imposte).

Il premio deve essere pagato mediante addebito su conto corrente acceso presso l'Istituto Bancario del Gruppo Sella. Il pagamento effettuato secondo questa modalità costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Cliente ha aperto il conto corrente "Conto Tuo famiglia" aderendo alla polizza convenzione, indipendentemente dall'addebito del premio sul rapporto assicurato e si rinnova tacitamente di anno in anno.

L'assicurazione scade ogni anno alle ore 24,00 del trentesimo giorno del mese di decorrenza.

Resta comunque inteso che in caso di cessazione del rapporto di conto corrente, l'assicurazione sarà automaticamente annullata alla prima scadenza successiva.



Come posso disdire la polizza?

Le condizioni di assicurazione non prevedono per l'Assicurato/Correntista il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento ma lo stesso ha la facoltà di revocare dell'ordine di addebito permanente al Contraente.

Diritto di Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

In tal caso HDI –entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso - rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.